

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1577

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAZZONI, GUIDI, COCCIA, GALLUZZI, MASCHIELLA, VESTRI, ANTONINI

Presentata il 31 luglio 1964

Interpretazione e modificazioni della legge 3 gennaio 1963, n. 4, recante provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento, con legge 3 gennaio 1963, provvede a rispondere parzialmente alle attese dei numerosi cittadini colpiti dai terremoti, che si abbatterono durante il 1960-61 nelle province di Firenze, Terni, Perugia e Rieti. La legge citata richiama l'articolo 1 - lettera g) - della legge 9 aprile 1955, n. 279, la quale prevede « la concessione di contributi nelle spese per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione ». La lettera della legge nel menzionare, infatti, espressamente ed esclusivamente i fabbricati urbani ha escluso la possibilità dell'intervento dello Stato (come afferma la risposta del Ministro dei lavori pubblici alla interrogazione n. 3180) per il ripristino degli immobili rurali colpiti dagli stessi eventi. Che ciò abbia determinato disparità di trattamento nei confronti dei proprietari di fabbricati rurali danneggiati o distrutti da identiche calamità è indubitabile; così come non è dubbio che il legislatore non intendeva affatto stabilire una tale limitazione del concorso statale nelle spese per la riparazione e la ricostruzione ai soli fabbricati urbani.

Infatti, non solo in altri precedenti provvedimenti in favore dei terremotati, i fabbricati rurali hanno sempre beneficiato dell'intervento dello Stato nella stessa misura prevista per quelli urbani; ma le stesse numerose proposte di legge, assorbite dal provvedimento legislativo del 1963, prevedevano tutte espressamente tanto provvidenze per i fabbricati urbani quanto per quelli rurali. La proposta Mazzoni e altri, III legislatura - Camera dei deputati n. 2779, all'articolo 1, lettera b), stabiliva esplicitamente contributi dello Stato « in ragione del 60 per cento delle spese per la ricostruzione di fabbricati urbani e rustici di proprietà privata... ».

Si è trattato quindi di una errata formulazione determinata dalla mancata considerazione che la norma della legge n. 279 non contemplava anche i fabbricati rurali, in quanto per questi ultimi si era già provveduto con altra legge 24 marzo 1955, n. 161. Così stando le cose non dubitiamo della comprensione degli onorevoli colleghi, i quali non potranno non rendersi conto della necessità di provvedere a parificare, nel soccorso della legge, situazioni degne di identiche considerazioni e di provvedimenti, tanto è l'attesa, con la indispensabile urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

I benefici di cui all'articolo 1 della legge 3 gennaio 1963, n. 4, applicabili ai fabbricati urbani colpiti dalle scosse di terremoto verificatesi nelle province di Firenze, Terni, Perugia e Rieti negli anni 1960 e 1961, sono estesi anche ai fabbricati rurali colpiti dalle medesime calamità.

Le domande intese ad ottenere il contributo statale per il ripristino degli immobili di cui al precedente comma debbono essere presentate ai competenti uffici secondo le modalità previste dalla legge 3 gennaio 1963, n. 4, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.